



**Studio Notarile
Associato**

Patalano - Sannino

Via Dante Alighieri n. 13

86170 - Isernia (IS)

Tel 0865 - 26114

Fax 0865 - 415619

msannino@notariato.it

Repertorio n. 30.399

Raccolta n. 11.365

**ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
"TENIAMOCI PER MANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno trenta del mese di novembre dell'anno duemilasedici.

30 novembre 2016

In Isernia, nel mio studio.

Innanzi a me **MARIANO SANNINO**, notaio in Isernia con studio ivi alla Via Dante Alighieri n. 13, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino,

SONO COSTITUITI

- **SCAGLIARINI Massimo**, nato a Caserta il 17 settembre 1972 e residente in Cervaro (FR) alla Via Collectedro n. 13, codice fiscale: SCG MSM 72P17 B963K;

- **PACITTI Mario Aldo**, nato a Cervaro (FR) il 29 maggio 1950 ed ivi residente alla Via Collectedro n. 13, codice fiscale: PCT MLD 50E29 C545L;

- **PACITTI Claudine**, nata a Chattillon (Francia) il giorno 10 aprile 1974 e residente in Cervaro (FR) alla Via Collectedro n. 13, codice fiscale: PCT CDN 74D50 Z110Y.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti, tutti cittadini italiani.

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

E' costituita tra Scagliarini Massimo, Pacitti Mario Aldo e Pacitti Claudine una società cooperativa sociale con la denominazione: **"TENIAMOCI PER MANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

ARTICOLO 2 = SEDE

La sede della società cooperativa è in Isernia. Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese si precisa che l'attuale indirizzo è in Via Dante Alighieri n. 13.

ARTICOLO 3 = OGGETTO SOCIALE

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la destinazione dell'attività d'impresa della società è svolta a servizio dei soci cooperatori e pertanto l'attività che costituisce l'oggetto sociale è indicata nello statuto di cui infra.

ARTICOLO 4 = DURATA

La società cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2060 salvo proroga o anticipato scioglimento.

ARTICOLO 5 = CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote ciascuna del valore non inferiore a euro 600,00 (seicento e zero centesimi). Nessun socio può avere una partecipazione il cui valore superi i massimi stabiliti dalle disposizioni vigenti. I costituiti soci sottoscrivono ciascuno una quota di euro 600,00 (seicento e zero centesimi) per un totale di euro 1.800,00 (milleottocento e zero centesimi).

Detti importi sono già stati versati in contanti nelle casse sociali.

ARTICOLO 6 = AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

La società sarà amministrata da un amministratore unico nella persona di Scagliarini Massimo, come sopra generalizzato, il quale accetta l'incarico e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità prevista dalla legge. La durata dell'incarico è fissata fino alla revoca dello stesso.

ARTICOLO 7 = ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.

ARTICOLO 8 = STATUTO E NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

La società sarà regolata dalle disposizioni del presente atto costitutivo e da quelle dello statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", al quale le parti fanno espresso riferimento e che deve intendersi qui per integralmente ripetuto e trascritto.

Per quanto non espressamente previsto, i componenti fanno riferimento alle norme del codice

civile sulle società cooperative e sulle società a responsabilità limitata ed alle leggi speciali che regolano la materia.

ARTICOLO 9 = ISCRIZIONE

L'Amministratore unico è espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte che dovessero rendersi necessarie in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 10 - SPESE E AGEVOLAZIONI FISCALI

Le spese del presente atto e conseguenziali, il cui importo globale approssimativo ammonta a circa ad euro 1.200,00 (milleduecento e zero centesimi) sono a carico della società.

Le parti chiedono l'applicazione al presente atto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per le cooperative sociali e le Onlus, ed in particolare, ai sensi degli articoli 17 e 22 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, degli artt. 19 e 27-bis della tabella allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642, dell'art. 11-bis della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e del d.m. 22 dicembre 1997 (pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997), e successive modificazioni, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta da imposta di bollo per il presente atto, relative copie conformi, atti, documenti e istanze conseguenti, l'applicazione dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro delle imprese nella misura del 50% (cinquanta per cento). A tal fine i comparenti dichiarano:

- che la cooperativa sociale è costituita nel rispetto delle disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, ed è quindi considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente, anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste per la cooperazione.

Del presente atto scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me notaio su di un foglio per quattro facciate fin qui ho dato lettura, unitamente all'allegato, alle parti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore diciannove e quarantaquattro minuti.

(firmato in originale):

Pacitti Mario Aldo

Massimo Scagliarini

Pacitti Claudine

Notaio Mariano Sannino (sigillo)

ALLEGATO "A" AL NUMERO 11.365 DI RACCOLTA STATUTO E NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ "TENIAMOCI PER MANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) — Denominazione.

E' costituita una società cooperativa denominata: "TENIAMOCI PER MANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

Articolo 2) — Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Isernia. L'eventuale modifica dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica dello statuto. L'organo amministrativo può modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune, può istituire o sopprimere uffici, filiali, succursali, agenzie sia in Italia che all'estero. La costituzione, modifica o soppressione di unità locali, uffici, succursali, agenzie e rappresentanze non comporta modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 3) — Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2060, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 4) — Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale. In particolare, alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 5) — Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) - è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) - è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 6) — Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

- 1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà sociale sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le

migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.

Articolo 7) Mutualità prevalente.

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;
- 2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività — in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari — delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Articolo 8) - Informazioni relative alla gestione mutualistica.

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

Articolo 9) - Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

A) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 381/1991:

- **organizzazione e gestione di servizi per persone svantaggiate:** servizi in favore di anziani, infermi o bisognosi, di portatori di handicap, tossicodipendenti, di minori e famiglie in difficoltà, immigrati e stranieri, detenuti e disagiati ed, in particolare, assistenza domiciliare

semplice o integrata, infermieristica e sanitaria, anche post ospedaliera, attività a ciclo diurno residenziali o semi residenziali, visite mediche convenzionate, accompagnamento e/o trasporto di persone in situazione di bisogno; gestione di case albergo per anziani; gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, gestione di strutture per il recupero di tossicodipendenti ed alcooldipendenti, progetti educativi presso carceri e comunità; recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici; servizi di informagiovani e creazione di centri di aggregazione giovanile, progetti educativi in carcere e/o comunità, centri per tossicodipendenti e/o alcooldipendenti; svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisognose, servizi di segretariato sociale;

- **gestione di centri di accoglienza:** centri per stranieri o persone bisognose; servizi per immigrati e per strutture che ospitano immigrati adulti, minori non accompagnati e sprar - sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; servizi di mediazione culturale e/o linguistica, corsi di lingua e corsi di avviamento al lavoro;

- **organizzazione e gestione di assistenza sanitaria:** assistenza infermieristica presso ospedali, case di cura, case di riposo, comunità; gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domiciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili; gestione di strutture e servizi socio-sanitari, servizi sanitari di base e ad elevata integrazione sociosanitaria;

- **attività educative e di svago:** servizi assistenziali, scolastici di base, formazione professionale nei settori dei servizi sociali; assistenza educativa domiciliare; intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambini, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo; servizi ed attività di educazione, alimentare e sanitaria per la tutela della salute e la prevenzione delle malattie, gestione di strutture di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, asili nido, micronido, sezioni primavera, centri di prima infanzia; gestione di centri diurni per minori/ anziani/ disabili/ ludoteca - baby parking; gestione di stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia e sanificazione;

- **attività di formazione:** promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a favore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati; attività di formazione, consulenza, progettazione ed animazione culturale e territoriale; servizi di informatizzazione, formazione, consulenza, progettazione finalizzate all'integrazione di soggetti svantaggiati, servizi amministrativi, contabili e legali.

B) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 381/1991, attività finalizzate all'inserimento nella misura del 30% (trenta per cento) di persone svantaggiate (esclusi i soci volontari) tra cui invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex detenuti, ex degenti di istituti psichiatrici, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari ed altri soggetti individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e precisamente attività di:

- **gestione diretta e/o gestione di servizi per centri di accoglienza:** gestione diretta e/o gestione di servizi per stranieri o persone bisognose; servizi per immigrati e per strutture che ospitano immigrati adulti, minori non accompagnati e sprar - sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; servizi di mediazione culturale e/o linguistica, corsi di lingua e corsi di avviamento al lavoro;

- **manutenzione e pulizia del verde pubblico e privato:** manutenzione del territorio e dell'ambiente, manutenzione di parchi, giardini, aree attrezzate, allestimento e manutenzione aiuole e fioriere, mantenimento e irrigazione del manto erboso; apertura e chiusura parchi, gestione di serre e vivai, piantumazione orti; manutenzione e pulizia di aree boschive, sentieri, arenili, cimiteri, potature e diserbo alberi e arbusti, sfalcio dei cigli stradali, diserbo marciapiedi e mura; manutenzione ed installazione di arredi urbani, manutenzione di stabili, gestione di isole ecologiche, raccolta differenziata;

- **pulizia di ambienti interni ed esterni:** tinteggiatura, spazzamento e pulizia strade;
- **organizzazione di manifestazioni ed eventi:** valorizzazione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi, fiere, convegni, attività di promozione turistica e gestione di servizi turistici, servizi di animazione e spettacolo, organizzazione di sportelli d'informazione, distribuzione di materiale turistico, organizzazione di escursioni ed eventi naturalistici o di turismo solidale, campi scuola, attività di hostess, promoter, interpreti, servizi fieristici, merchandising, volantaggio, affissione manifesti; gestione di biblioteche e musei, informatizzazione, formazione, consulenza e progettazione;
- **attività di trasporto, pagamento e custodia:** facchinaggio, traslochi e trasporto merci, trasporto persone, consegna a domicilio di spesa, ricette mediche, farmaci e analisi cliniche; servizio di pagamento bollette e servizi diversi presso banche, uffici postali e uffici pubblici; custodia parcheggi, servizi di sorveglianza e portierato; servizi cimiteriali;
- **gestione di strutture ricettive:** gestione di mense, alberghi, hotels, pensioni, pizzerie, tavole calde, mense aziendali, ristoranti, rosticcerie, bar, gelaterie, pasticcerie, pubs, birrerie, wine-bar, enoteche, stabilimenti balneari, camping, discoteche, sale da ballo, supermercati ed ipermercati, self-services e strutture ricettive in genere; l'organizzazione di manifestazioni e ricevimenti presso enti privati e pubblici, ed ogni altro tipo di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche;
- **produzione e commercio di prodotti agricoli, commerciali, industriali e dell'artigianato:** la produzione, il confezionamento, la distribuzione e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio di tutti i generi alimentari e non di qualunque specie e natura, di prodotti agro-alimentari, anche precotti, in scatola, in confezione sottovuoto spinto e simili, freschi o conservati e/o congelati e/o surgelati; la produzione e la vendita di pasti per mense di comunità, aziende ed enti pubblici e privati; la gestione di negozi e punti di vendita comunque denominati, finalizzati alla diretta immissione al consumo dei prodotti commercializzati nonchè il commercio ambulante su aree pubbliche e/o private; commercio elettronico e vendita a domicilio ed in via telematica di tutti i prodotti sopra menzionati; partecipazione a fiere, feste, sagre, mercati e eventi culinari in genere anche diretti alla promozione dei prodotti locali sul territorio, attività di orto-floro vivaismo, coltivazione ed allevamento.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili, compresa la presentazione di garanzie reali e personali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta sia indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio. La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci finalizzati al proseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa può chiedere in concessione, o comunque acquisire ed amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc., terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Sono espressamente escluse dagli scopi sociali le attività riservate per legge a soggetti iscritti in Albi professionali e le operazioni inerenti alla raccolta e/o sollecitazione del pubblico risparmio. Il tutto nel rispetto delle inderogabili norme di legge e con l'osservanza di tutte le norme che disciplinano le cd. attività protette e l'iscrizione in appositi albi e/o ruoli.

La cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e

all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme di modifiche integrazioni. Potrà inoltre ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, anche con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di leggi vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI SOCIALI

Articolo 10) — Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.

Possono essere soci cooperatori:

- a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;
- b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;
- c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;
- d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà;

Nel caso di cooperativa s.r.l. con almeno nove soci:

- e) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto — ai sensi dell'art. 11 della legge n. 381/1991 — il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b), c), d) ed e) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Articolo 11) - Persone svantaggiate.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci e/o dei dipendenti svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

Articolo 12) — Ammissione dei soci cooperatori.

Chi desidera divenire socio cooperatore deve presentare domanda di ammissione, indirizzata alla società, dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge e dal presente statuto, e di non svolgere attività concorrente o in contrasto con quella della cooperativa, ed indicando l'importo della partecipazione che intende sottoscrivere.

Sulla base della domanda di ammissione, l'organo amministrativo accerta la sussistenza dei

requisiti soggettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collegate all'interesse sociale, che ostino all'ammissione. In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio, dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale sopraprezzo e della tassa di ammissione, entro trenta giorni; cura quindi — solo dopo che siano stati eseguiti i suindicati versamenti — la relativa annotazione nel libro soci. Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso, sempreché l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti. In caso di diniego di amministrazione, la deliberazione dell'assemblea, che concluda in senso favorevole all'ammissione, è vincolante per l'organo amministrativo.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI – RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 13) — Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica. Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti nell'oggetto sociale.

Articolo 14) — Ristorni.

L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio, deliberare — su proposta degli amministratori — la ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità e/o alla qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati. Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento mutualistico.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 15) — Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Articolo 16) — Trasferibilità delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2470, comma 1), del codice civile. La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, e-

esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies c.c. Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. purchè sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 17) - Clausola di prelazione.

Il socio cooperatore che intenda trasferire la propria partecipazione deve offrire la stessa in prelazione agli altri soci cooperatori; il diritto di prelazione di questi ultimi opera solo fino a concorrenza del limite massimo della partecipazione sociale, consentita dalla legge e dal presente statuto.

Ai fini di quanto sopra, il socio alienante dovrà comunicare agli aventi diritto, tramite l'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria intenzione di vendere, le generalità del cessionario e la somma richiesta come prezzo. L'organo amministrativo provvede a comunicare l'offerta in prelazione agli aventi diritto, i quali devono manifestare, sempre per il tramite dell'organo amministrativo e con lettere raccomandate, la loro intenzione di acquistare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del medesimo organo amministrativo. La manifestazione dell'intenzione di acquistare non comporta conclusione del contratto di cessione; le parti sono in tal caso obbligate a stipulare un atto di trasferimento della quota sociale, in forma autentica, entro trenta giorni da detta ultima comunicazione.

Nei casi di trasferimento in permuta o verso altro corrispettivo infungibile, l'esercizio della prelazione ha luogo mediante la corresponsione al socio che intende alienare la quota di una somma di denaro corrispondente al valore della quota stessa.

Nel caso le parti non siano d'accordo sul prezzo o sul valore da attribuire alla quota, questo dovrà essere determinato da un terzo arbitratore, nominato di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Isernia; l'arbitratore provvederà alla determinazione del prezzo o valore con equo apprezzamento, ai sensi dell'articolo 1349 del codice civile.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, o di rinuncia allo stesso, il socio potrà liberamente alienare la propria partecipazione, salve le prescrizioni dell'art. 2530 del codice civile.

Articolo 18) — Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previ-

sti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII PRESTITI SOCIALI

Articolo 19) — Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX SOCIO COOPERATORI – ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 20) — Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- a) - allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società all'estero, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 21) — Esclusione del socio cooperatore.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 22) — Successione per causa di morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 23) — Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del sin-

golo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale. Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO X SOCI VOLONTARI

Articolo 24) - Soci volontari.

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società. Per i soci volontari è esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-*quinquies* c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);
- 5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);
- 6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitario (art. 2538 c.c.);
- 7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.

TITOLO XI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 25) — Strumenti finanziari non partecipativi.

La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti di amministrazione, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile. Gli strumenti finanziari non partecipativi non sono incorporati in titoli di credito, ma risultano da appositi documenti di legittimazione. Essi possono essere costituiti da:

- 1) - titoli di debito, con obbligo di rimborso alla scadenza stabilita;
- 2) - strumenti finanziari che attribuiscono una partecipazione agli utili della società;
- 3) - strumenti finanziari in cui il rimborso, anche del capitale, è subordinato all'andamento della gestione sociale (capitale di rischio), ferma restando in ogni caso l'esclusione di diritti amministrativi e dell'attribuzione della qualità di socio.

Gli strumenti finanziari possono essere offerti, ai sensi dell'art. 2526, ultimo comma, e del-

l'art. 2483 del codice civile, unicamente ad investitori qualificati.

Contestualmente alla delibera di emissione, l'organo amministrativo approva apposito regolamento, nel quale stabilisce:

- a) - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) - le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) - la remunerazione degli strumenti finanziari emessi, e le relative modalità di pagamento, nel rispetto dell'art. 2514 c.c.;
- d) - il termine di scadenza e le modalità dell'eventuale rimborso;
- e) - gli obblighi degli amministratori ai fini del collocamento dei titoli.

In ogni caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi è obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

Per quanto espressamente non disposto nel presente statuto, si fa riferimento al disposto dell'art. 2483 del codice civile, in quanto compatibile.

Se gli strumenti finanziari sono sottoscritti o acquistati da soci cooperatori, trova applicazione il disposto dell'art. 2467 del codice civile. La remunerazione di tali strumenti finanziari non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dall'art. 2514 del codice civile.

TITOLO XII

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 26) — Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 27) — Rivalutazione e aumento gratuito del capitale sociale.

La cooperativa può destinare, con deliberazione dell'assemblea dei soci, una quota degli utili di esercizio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna rivalutazione deve essere effettuata in modo da non superare la misura complessiva del venti per cento del capitale originario, ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, lettera b), del codice civile.

Articolo 28) — Riserve sociali.

In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assemblea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, accantonare ad apposita riserva - qualificata espressamente come divisibile e destinata ai portatori di strumenti finanziari nel caso di scioglimento del relativo rapporto - una percentuale degli utili netti annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

Per la disciplina della riserva legale si applica interamente la disciplina prevista dalla legge.

Articolo 29) — Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 30) — Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2, c.c.

TITOLO XIII

ASSEMBLEE

Articolo 31) — Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 32) — Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Articolo 33) — Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purchè nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze - relative alla struttura ed all'oggetto della società - lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 34) — Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 35) — Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea. In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società. E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea. Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

**TITOLO XIV
AMMINISTRATORI**

Articolo 36) — Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico, da più amministratori (con firma congiunta e/o disgiunta che non formino un consiglio di amministrazione) o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, su deci-

sione dei soci in sede di nomina. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori possono essere rieletti.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile. Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.

Gli amministratori durano in carica, fino a revoca, a tempo indeterminato o per il diverso periodo stabilito in sede di nomina. Gli amministratori possono essere rieletti.

Articolo 37) — Amministratori delegati.

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale. Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 38) — Presidente e vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 39) — Compenso degli amministratori.

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 40) — Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove (purchè nel territorio della Repubblica Italiana), oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 41) — Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le

operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;

- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 42) — Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XV

CONTROLLI

Articolo 43) — Collegio sindacale e controllo contabile.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile). E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO XVI

NORME FINALI

Articolo 44) — Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

(firmato in originale):

Pacitti Mario Aldo

Massimo Scagliarini

Pacitti Claudine

Notaio Mariano Sannino (sigillo)

Io sottoscritto **MARIANO SANNINO**, notaio in Isernia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

ATTESTO

che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Isernia, trenta novembre duemilasedici

NOTAIO MARIANO SANNINO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27/ bis, tab. "B" del D.P.R. 642/72.